

N. 11

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito) depositato in cancelleria il 19 dicembre 2022
(dalla Camera dei deputati)

Parlamento - Regolamenti parlamentari - Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati - Procedimento esecutivo nei confronti di un deputato, cessato dal mandato, titolare di assegno vitalizio - Ordinanze del Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 22 gennaio 2019 e del 15 dicembre 2021 - Assegnazione al creditore procedente e al creditore intervenuto, successivamente alla soddisfazione del credito vantato dal creditore procedente, dell'importo corrispondente agli assegni vitalizi mensili spettanti al debitore esecutato - Assegnazione di una somma eccedente quella indicata nell'art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati e nell'art. 545 del codice di procedura civile.

– Ordinanze del Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 22 gennaio 2019 e del 15 dicembre 2021.

Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ai sensi dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 37, della legge n. 87 del 1953 per la Camera dei deputati in persona del Presidente *pro tempore*, on. Roberto Fico (FCIRRT74R10F839B), rappresentata e difesa — come da delega in calce al presente atto — dagli avvocati Marco Cerase (CRSMRC66P19H501S — pec: cerase_m@certcamera.it — fax: 06 67609488) e Gaetano Pelella (PLLGT-N71M03F839M — pec: pelella_g@certcamera.it — fax: 06 67609488) e in attuazione della delibera dell'Assemblea della Camera medesima del 5 aprile 2022, con domicilio eletto in Roma (00186), Palazzo Montecitorio;

Nei confronti del Tribunale di Lecce, in persona del Presidente *pro tempore* in ragione e per l'annullamento delle ordinanze del Tribunale di Lecce, sezione commerciale — Giudice dell'esecuzione del 22 gennaio 2019 e del 15 dicembre 2021, nell'ambito del procedimento esecutivo n. 610/2018 R.G.E.

FATTO

1. Il sig. Eugenio Ozza nato a Ugento (LE) il 29 ottobre 1942, è stato proclamato deputato della XII legislatura repubblicana in data 7 aprile 1994, cessando poi dal mandato il 9 aprile 1996.

2. Successivamente il medesimo on. Ozza è stato proclamato deputato della XIII legislatura il 28 gennaio 1998, subentrando ad altro membro della Camera dei deputati, a sua volta cessato.

3. L'on. Ozza è definitivamente cessato dal mandato parlamentare in data 29 maggio 2001.


4. Ai sensi del Regolamento sugli assegni vitalizi dei deputati, approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati del 30 luglio 1997(1), egli è risultato titolare di assegno vitalizio, che ha regolarmente percepito fino al 2017. Egli è stato — infatti — successivamente fatto oggetto di diverse procedure esecutive innanzi al Tribunale civile di Lecce.

5. In particolare, l'Agenzia per le entrate-Riscossione della Provincia di Lecce ha avviato tre procedure ai sensi dell'art. 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1972 (18 ottobre 2012, 4 febbraio 2015 e 24 giugno 2016), salvo poi non coltivare la procedura dell'art. 543 del codice di procedura civile.

6. Tali procedure erariali sono riprese solo successivamente con la notifica di nuovi pignoramenti alla Camera dei deputati, quale terzo pignorato, il 9 febbraio 2018, cui ha fatto seguito la prescritta dichiarazione il 6 aprile 2018 (all. 2), nella quale la Camera medesima ha comunicato che l'on. Eugenio Ozza, già deputato, era titolare di assegno vitalizio (con il relativo importo). Unita alla dichiarazione, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 195 adottata il 9 febbraio 2000, l'Avvocatura ha inviato copia dell'art. 15 del predetto Regolamento sugli assegni vitalizi dei deputati, con l'avvertenza che pignoramento e assegnazione su di essi possono avvenire, pertanto, solo nei limiti previsti dall'art. 545 del codice di procedura civile.

7. Il Giudice dell'esecuzione — nell'ambito della procedura 610/2018 — con ordinanza del 22 gennaio 2019 (all. 3) ha assegnato all'Agenzia delle entrate-Riscossione «l'importo corrispondente agli assegni vitalizi» (vale a dire l'intero importo del vitalizio corrisposto). Il Giudice dell'esecuzione ha altresì stabilito che su tale importo, solo a seguito dell'estinzione del credito erariale, si sarebbe potuta soddisfare anche l'Autostyle s.r.l., creditrice intervenuta successivamente.

(1) V. il Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera il 30 luglio 1997, modificato, da ultimo, con delibera dell'Ufficio di Presidenza del 23 luglio 2007 (v. allegato 1).



8. Senonché — a mente dell'art. 152 del decreto-legge c.d. Rilancio (n. 34 del 2020) — la stessa Agenzia per le entrate-Riscossione ha preso atto che dovevano essere sospese fino al 31 agosto 2021 le procedure esecutive «aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza».

9. Con atto di opposizione all'esecuzione già iniziata (art. 615, comma 2, del codice di procedura civile), l'ex deputato Ozza ha quindi chiesto la sospensione dell'esecuzione (all. 4) e, in accoglimento del ricorso, di accertare la sopravvenuta illegittimità e inefficacia parziale dell'esecuzione medesima definita dall'ordinanza di assegnazione del 22 gennaio 2019, poiché, in virtù delle citate norme introdotte con il decreto-legge n. 34 del 2020, l'assimilazione del vitalizio percepito a un credito previdenziale sarebbe stata ormai riconosciuta dalla legge.

10. L'on. Ozza ha conseguentemente chiesto che fosse accertato che l'Agenzia per le entrate-Riscossione non aveva il diritto di procedere per una somma eccedente il quinto del vitalizio medesimo o, comunque, per un importo superiore a quello previsto nell'art. 545 del codice di procedura civile.

11. Con atto depositato il 15 ottobre 2021, la scrivente Camera dei deputati interveniva nel giudizio di opposizione promosso dall'on. Ozza, ai sensi dell'art. 105 del codice di procedura civile (all. 5).

12. Nell'atto di intervento veniva evidenziato come — a prescindere dalla fondatezza delle ragioni di merito dell'opponente — l'assegnazione dell'intero vitalizio in pagamento ai creditori precedenti fosse a ogni modo un atto lesivo delle prerogative parlamentari in quanto non rispettoso del Regolamento sugli assegni vitalizi dei deputati.

13. Con l'ordinanza del 15 dicembre 2021 (che qui si impugna: all. 6), il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce, pur dando sommariamente atto nel preambolo dell'intervento nel giudizio della Camera dei deputati, non motivava in alcun modo in ordine ai relativi contenuti.

14. Egli procedeva a un sintetico esame delle ragioni dell'opponente pervenendo al rigetto della sua istanza.

15. In relazione a quanto precede, la Camera dei deputati ricorre a codesta Ecc.ma Corte costituzionale affinché questa dichiari che non spettava al Tribunale di Lecce emanare le ordinanze citate in epigrafe con il contenuto descritto e per l'effetto le annulli (per la parte in cui assegnano ai creditori precedenti una somma eccedente quella indicata nell'art. 15 del Regolamento sugli assegni vitalizi dei deputati e nell'art. 545 del codice di procedura civile) unitamente a tutti gli atti presupposti e consequenziali, per i seguenti motivi di

DIRITTO

16. Ammissibilità del presente conflitto.

a. Ammissibilità sotto il profilo soggettivo. Nessun dubbio — invero — sussiste sulla legittimazione della Camera dei deputati a elevare il conflitto. È giurisprudenza costante di codesta Ecc.ma Corte che ciascuna Camera è legittimata a stare nei conflitti interorganici: v. la sentenza n. 129 del 1981, l'ordinanza n. 45 del 1983 e ancora, tra le molte, le sentenze nn. 443, 462 e 463 del 1993. Men che meno sussistono perplessità sulla legittimazione passiva del Tribunale di Lecce, quale potere convenuto nel conflitto e organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali esercitate. Ciò in conformità al principio, più volte affermato da codesta Ecc.ma Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono legittimati a essere parti in conflitti costituzionali «prescindendo dalla proponibilità di gravami predisposti a tutela di interessi diversi (v. ordinanza n. 228 del 1975), quali sono gli ordinari mezzi di impugnazione esperibili dalle parti all'interno del processo» (v. tra le tante — oltre che l'ordinanza n. 228 del 1975 — le sentenze n. 265 del 1997 e n. 225 del 2001). Da questo punto di vista, vale la pena rammentare anche la sentenza n. 168 del 2013, ai sensi della quale non è in nulla ostativa, per l'ammissibilità del conflitto, la natura giurisdizionale dell'atto invasivo dedotto nel giudizio, allorquando non solo vi è un «organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene» e non vi sono dubbi «sulla legittimazione a resistere da parte del Tribunale che ha emesso l'atto da cui è sorto il conflitto» (v. punto 2 del Considerato in diritto); ma inoltre il ricorso «è volto a tutelare una sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite» (v. ancora la sentenza n. 168, *ibidem*).

b. Interesse a elevare il conflitto. È evidente anche l'interesse ad agire con il presente ricorso da parte della Camera. Quest'ultima ha il potere e il dovere di difendere le proprie attribuzioni; e l'accoglimento auspicato del conflitto le porterebbe l'indubbio vantaggio di ristabilire il rispetto delle proprie competenze costituzionali.



c. Ammissibilità sotto il profilo oggettivo. Neanche si può dubitare sulla sussistenza dei presupposti oggettivi della menomazione dei poteri della Camera dei deputati. In questo senso, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce ha, dapprima, assegnato l'intero vitalizio dell'ex deputato Ozza e poi rigettato la sua richiesta di sospensione dell'esecuzione, senza tenere in alcun conto i motivi contenuti nell'atto di intervento della Camera dei deputati.

Quest'ultima era intervenuta nel giudizio proprio per far valere i profili di carattere ordinamentale e costituzionale, attinenti alle prerogative parlamentari che — viceversa — il Tribunale ha trascurato del tutto di prendere in considerazione. L'atto di volontà confliggente, da parte della Camera dei deputati, è costituito a sua volta dalla deliberazione dell'Assemblea del 5 aprile 2022 (all. 7 — v. ancora le sentenze n. 265 del 1997 e n. 225 del 2001).

Non v'è davvero bisogno, al riguardo, di rammentare a codesta Ecc.ma Corte che il conflitto di attribuzione tra poteri si può configurare sia come *vindicatio potestatis* sia come conflitto da menomazione o da interferenza. Il presente caso rientra nel secondo novero: occorre infatti stabilire — non a chi spetti in assoluto statuire sull'assegnazione del credito vantato dall'ex on. Ozza verso la Camera dei deputati, bensì — la delimitazione concreta, come si vedrà più diffusamente *infra*, di tale attribuzione del potere giudiziario.

La controversia in oggetto presenta proprio questa natura, dovendosi stabilire se, mediante il provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l'annullamento, siano state illegittimamente menomate (o se, comunque, il magistrato abbia indebitamente interferito con) le attribuzioni costituzionali della Camera. In particolare, nella fattispecie è in gioco — come già accennato e come si vedrà meglio *infra* — la sfera di attribuzioni della Camera dei deputati, sotto l'aspetto della sua autonomia normativa, assegnata dall'art. 64 della Costituzione. Da questo punto di vista, la Camera dei deputati non si sta certo dolendo di un mero *error in iudicando*, bensì della reiterata determinazione giudiziale che ha condotto alla mancata applicazione dell'unica fonte del diritto costituzionalmente titolata a regolare la fattispecie, vale a dire il regolamento parlamentare.

17. Ragioni del conflitto.

17.1. L'autonomia normativa delle Camere.

a. Venendo alla materia del conflitto, è chiaro — fin dalle premesse di fatto — come il magistrato procedente, incaricato di decidere le questioni dell'esecuzione a carico dell'ex deputato Eugenio Ozza, abbia completamente trascurato il dettato di un regolamento parlamentare, emanato dalla Camera dei deputati sulla base dell'art. 64 della Costituzione e dell'art. 12 del Regolamento generale della Camera.

b. L'art. 64 della Costituzione, infatti, stabilisce che ciascuna Camera adotta i propri regolamenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti. A sua volta, il combinato disposto dell'art. 63 della Costituzione e dell'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati prevede struttura e funzioni — anche normative — dell'Ufficio di Presidenza.

c. E che quest'ultimo possa deliberare in materia di vitalizi è riconosciuto in via consolidata dalla giurisprudenza costituzionale (v. sentenza n. 289 del 1994, punto 3 del Considerato in diritto)(2).

d. Al riguardo, è insegnamento mai smentito della Corte costituzionale e di tutta la giurisprudenza che «nel sistema delle fonti delineato dalla Costituzione, il regolamento parlamentare è espressamente previsto dall'art. 64, come fonte dotata di una sfera di competenza riservata e distinta da quella della legge ordinaria e nella quale neppure questa è abilitata ad intervenire» (*ex multis* v. la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2014).

e. In sostanza, i regolamenti parlamentari si ordinano nei confronti della legge per competenza e non per gerarchia, giacché disciplinano un ambito diverso, tanto ciò è vero che essi non sono soggetti al sindacato di legittimità (per tutte, sentenze della Corte costituzionale n. 9 del 1959 e n. 154 del 1985).

f. Anche le Sezioni unite civili della Cassazione si attestano sull'insindacabilità dei regolamenti parlamentari, siano essi maggiori o minori o integrati da atti a essi equiparati come le delibere dell'Ufficio di presidenza (v. sentenze 12 giugno 1999, n. 327; 10 giugno 2004, n. 11019 e 16 aprile 2018, n. 9337 e ordinanza 8 luglio 2019, n. 18266).

(2) Se ne riporta per comodità un passaggio in cui è chiarito come “in relazione ai vitalizi spettanti ai parlamentari cessati dal mandato [...] questo particolare tipo di previdenza ha trovato la sua origine in una forma di mutualità (Casse di previdenza per i deputati ed i senatori istituite nel 1956) che si è gradualmente trasformata in una forma di previdenza obbligatoria di carattere pubblicistico, conservando peraltro un regime speciale che trova il suo assetto non nella legge, ma in regolamenti interni delle Camere (v. il regolamento della previdenza per i deputati, approvato il 30 ottobre 1968, con successive modificazioni, ed il regolamento per la previdenza ed assistenza ai senatori e loro familiari, approvato il 23 ottobre 1968, con successive modificazioni). L'evoluzione che, nel corso del tempo, ha caratterizzato questa particolare forma di previdenza ha condotto anche a configurare l'assegno vitalizio - secondo quanto è emerso dai dati acquisiti presso la Presidenza delle due Camere - come istituto che, nella sua disciplina positiva, ha recepito, in parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private. Con una tendenza che di recente ha accentuato l'assimilazione del regime dei contributi a carico dei deputati e dei senatori a quello proprio dei premi assicurativi (v., in particolare, la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 61/93 e del Consiglio di presidenza del Senato n. 44/93, dove si stabilisce, a fini fiscali, di includere i contributi stessi nella base imponibile dell'indennità parlamentare “in analogia ai premi assicurativi destinati a costituire le rendite vitalizie”). In definitiva, fermo restando che si tratta di figura giuridica a esaurimento (data la sua abrogazione nel 2012), il vitalizio parlamentare è un istituto a matrice previdenziale, con aspetti mutualistici e assicurativi, frutto della determinazione autonoma del diritto parlamentare.



g. In questo senso si è espresso anche il Consiglio di Stato (v. parere della Commissione speciale, 26 luglio 2018), il quale ha sottolineato che «tutti i regolamenti parlamentari, quelli sia maggiori sia minori, traggono comune fondamento — immediato o mediato — dall'autonomia normativa attribuita a ciascuna Camera dall'art. 64 della Costituzione: come tali essi hanno, nel quadro delle fonti del diritto, lo stesso valore primario attribuito nell'ordinamento generale alla legge ordinaria, rispetto alla quale si pongono, per un verso, in rapporto di formale equiordinazione e, per altro verso, di specialità, incentrato sul criterio della competenza».

h. Sicché, dalla potestà regolamentare c.d. generale, discende anche il potere degli Uffici di Presidenza (organi — come accennato — previsti dall'art. 63 della Costituzione) di adottare regolamenti c.d. minori, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento della Camera e dell'art. 12 del Regolamento del Senato.

i. Quindi anche l'adozione di tali regolamenti è espressione dell'autonomia delle Camere (normativa, organizzativa e contabile), stabilita nell'art. 64 della Costituzione e, in omaggio a esso, riconosciuta dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (v., per tutte, le sentenze nn. 129 del 1981, 154 del 1985 e 379 del 1996, richiamate anche da ultimo nelle ordinanze n. 186 e n. 188 del 2021).

j. In particolare, vale la pena riportare la sentenza n. 129 del 1981, un cui passo recita: «Tale autonomia si esprime anzitutto sul piano normativo, nel senso che agli organi in questione compete la produzione di apposite norme giuridiche, disciplinanti l'assetto ed il funzionamento dei loro apparati serventi; ma non si esaurisce nella normazione, bensì comprende — coerentemente — il momento applicativo delle norme stesse, incluse le scelte riguardanti la concreta adozione delle misure atte ad assicurarne l'osservanza. [...] Ciò significa, da un lato, che spetta alle Camere del Parlamento e alla Presidenza della Repubblica dettare autonomamente le disposizioni regolamentari che ognuno di tali organi ritenga più opportune per garantire una corretta gestione delle somme affidate ai rispettivi tesoriери; e comporta d'altro lato che rientri nell'esclusiva disponibilità di detti organi, senza di che la loro autonomia verrebbe dimezzata, l'attivazione dei corrispondenti rimedi, amministrativi o anche giurisdizionali. Relativamente alle assemblee parlamentari, è — dunque — in tal senso che va inteso il primo comma dell'art. 64 della Costituzione, per cui “ciascuna Camera adotta il proprio regolamento”; ed è questa la chiave del problema in esame, indipendentemente dai molti altri articoli della Costituzione, su cui fanno leva i ricorsi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica [...]» (punto 4 del Considerato in diritto).

k. D'altronde, già la sentenza n. 231 del 1975 aveva chiaramente stabilito che: «Più analiticamente, l'indipendenza delle Camere (riflettendosi naturalmente sui loro organi) si articola, nella normativa direttamente dettata dal testo costituzionale, nell'autonomia organizzativa e normativa spettante a ciascuna di esse (“riserva di regolamento”: art. 64, primo comma); nella loro esclusiva competenza alla convalida dei propri membri (art. 66); nella non responsabilità dei medesimi “per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni” (art. 68, primo comma: immunità, sotto questo aspetto, assoluta, che, in omaggio al principio democratico rappresentativo, l'art. 122, ultimo comma, estende anche ai membri dei Consigli regionali), oltre che nella immunità, che può dirsi relativa, di cui al secondo comma del detto art. 68 (non perseguibilità dell'azione penale e divieto di arresto e perquisizione personale o domiciliare senza autorizzazione dell'Assemblea, fuori dei casi di flagrante delitto che comporti obbligatorietà di mandato di cattura). Alle quali disposizioni, contenute nella Costituzione, si aggiungono poi, svolgendone e applicandone i principi, quelle dei regolamenti parlamentari, tra cui sono specialmente da ricordare, ai fini che qui interessano, l'art. 62 del Regolamento della Camera e il corrispondente art. 69 del Regolamento del Senato, che attribuiscono ai rispettivi Presidenti l'esercizio dei poteri di polizia e la disposizione della forza pubblica nell'interno delle Assemblee: poiché da queste disposizioni, per lunga tradizione, si suole trarre la regola della cosiddetta “immunità della sede” (valevole anche per gli altri supremi organi dello Stato) in forza della quale nessuna estranea autorità potrebbe far eseguire coattivamente propri provvedimenti rivolti al Parlamento ed ai suoi organi» (punto 5 del Considerato in diritto).

17.2. Disciplina dell'assegno vitalizio.

a) Orbene, come si è detto, per i deputati cessati dal mandato, l'Ufficio di presidenza della Camera (non diversamente dal Senato) ha ritenuto di disciplinare la materia con propri atti normativi. La risultante attualmente vigente di tale disciplina è che essi percepiscono, per i mandati svolti fino al 2012, il vitalizio; dal 2012 in poi, il trattamento previdenziale; ovvero entrambi *pro quota*, secondo i periodi in cui hanno ricoperto la carica.

b) Sull'arco del periodo repubblicano, sono stati emanati diversi regolamenti inerenti alla materia della previdenza dei deputati. Più in particolare e da ultimo, sono stati emanati due Regolamenti, uno attinente agli assegni vitalizi dei deputati (come accennato: approvato nel 1997 e modificato, da ultimo, nel 2007) e uno inerente al trattamento previdenziale dei deputati (approvato nel 2012)(3). In tutti i testi normativi succedutisi nel tempo era sempre previsto il principio della non pignorabilità del vitalizio oltre la quota del quinto.

(3) V. il Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati, approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera del 30 gennaio 2012 (all. 8).



c) Quanto, in particolare, al Regolamento del 1997, attualmente vigente e applicabile al caso dell'*ex* deputato Ozza, l'articolo 15, comma 2, stabilisce che il vitalizio è pignorabile nei limiti di cui all'art. 545 del codice di procedura civile(4), vale a dire — occorre ribadire — nella misura autorizzata dal giudice per i crediti alimentari; ed entro i limiti del quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e in egual misura per ogni altro credito (salve le ipotesi di concorso simultaneo delle precedenti cause, ipotesi in cui si può arrivare al massimo al pignoramento fino alla metà).

d) Di tali Regolamenti sono state poi adottate delibere attuative, le quali prescrivono che la Camera — all'atto di rendere la dichiarazione di terzo — comunichi al creditore e, quindi, al giudice dell'esecuzione il contenuto dei Regolamenti medesimi e i limiti delle somme pignorabili.

e) Pertanto, allorquando venga notificato alla Camera un pignoramento contro un deputato cessato titolare di vitalizio, l'Avvocatura della Camera rende la dichiarazione inerente all'importo del vitalizio, con l'avvertenza che esso è pignorabile solo nella misura stabilita dalla ricordata disposizione codicistica; alla dichiarazione è allegata copia delle norme regolamentari applicabili.

18. L'orientamento della giurisprudenza ordinaria.

i. Tutto quel che precede è confermato dall'indirizzo assolutamente prevalente della giurisprudenza di merito, proprio in sede esecutiva, la quale nella grande maggioranza dei casi si conforma all'art. 15 del Regolamento sugli assegni vitalizi dei deputati.

ii. Solo per scrupolo, si riportano (e si uniscono in copia, all. 9) i seguenti precedenti, tra i tanti:

- ordinanza del Tribunale di Roma del 14 maggio 2013, nel procedimento esecutivo n. 37354 del 2007;
- ordinanza del Tribunale di Milano del 4 novembre 2015, nel procedimento esecutivo n. 7326 del 2015;
- ordinanza del Tribunale di Palermo del 25 febbraio 2020, nel procedimento esecutivo n. 5142 del 2018;
- ordinanza del Tribunale di Vercelli del 16 ottobre 2020, nel procedimento esecutivo n. 40 del 2020;
- ordinanza del Tribunale di Como del 20 dicembre 2021, nel procedimento esecutivo n. 501 del 2021;
- ordinanza del Tribunale di Treviso del 28 gennaio 2022, nel procedimento esecutivo n. 17 del 2022.

iii. Inoltre e su un piano più complessivo, la stessa Corte di cassazione ha ritenuto che le controversie che attengono alla spettanza e alla misura del vitalizio parlamentare appartengono alla giurisdizione non del giudice ordinario ma di quello interno alle Camere stesse (la c.d. autodichia parlamentare)(5).

iv. Tanto è stato stabilito dalla Suprema Corte nel 2019, quando essa ha statuito che «le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura dell'indennità parlamentare e od o degli assegni vitalizi per gli *ex* parlamentari non possono che essere decise dagli organi dell'autodichia, la cui previsione risponde alla medesima finalità di garantire la particolare autonomia del Parlamento e quindi rientra nell'ambito della suindicata normativa di "diritto singolare", la cui applicazione consente il superamento anche del principio dell'unicità della giurisdizione»(6).

v. Ciò in ragione del nesso stretto del vitalizio con l'attribuzione dell'indennità parlamentare, prevista dall'art. 69 della Costituzione a tutela della libertà del mandato da condizionamenti economici.


vi. Scrive infatti la Cassazione che, seppure «la rispettiva disciplina sostanziale dei due istituti è rinvenibile in fonti differenti, visto che solo per l'indennità è prevista la riserva di legge (che tuttora trova riscontro nella legge n. 1261 del 1965), è indubbio che entrambi gli istituti rientrano nell'ambito della normativa "da qualificare come di diritto singolare" che si riferisce al Parlamento nazionale o ai suoi membri, a presidio della posizione costituzionale del tutto peculiare loro riconosciuta dall'art. 64 della Costituzione, comma 1, articoli 66 e 68 della Costituzione (sentenze della Corte costituzionale n. 24 del 1968 nonché sentenza n. 379 del 1996); alla medesima logica risponde — a contrario — anche la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera, attualmente impugnata, 7 maggio 2015, n. 131 di disciplina della cessazione dell'erogazione degli assegni vitalizi e delle pensioni in favore dei deputati che abbiano riportato condanne definitive per reati di particolare gravità; l'anzidetta derivazione dell'assegno vitalizio dall'indennità parlamentare esclude che, rispetto alle controversie relative al diritto all'assegno vitalizio dell'*ex* parlamentare e alla relativa entità, l'*ex* parlamentare possa essere considerato "soggetto terzo" solo perché la sua carica è cessata».

vii. In sostanza, la disciplina del vitalizio può e deve essere rintracciata nei soli regolamenti parlamentari e nelle delibere degli Uffici di Presidenza della Camere; sia nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali interni sia in quelli davanti al giudice ordinario tale disciplina è l'unica esistente e applicabile e, dunque, vincolante.

(4) Un'analogia disposizione è contenuta nell'articolo 13, comma 3, del citato Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati del 2012.

(5) Già in tal senso Tribunale di Roma, 1° dicembre 1989, che ha dichiarato la propria carenza di giurisdizione su un ricorso volto a contestare la base di calcolo del vitalizio prescelta dalla Camera di cui il ricorrente aveva fatto parte.

(6) V. ancora le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, 8 luglio 2019, n. 18266.



viii. Tanto è confermato altresì dalla giurisprudenza:

penale, in tema di misure cautelari reali. La Corte di cassazione considera pignorabile il vitalizio parlamentare solo entro il quinto. Infatti Cassazione, sez. VI penale, 21 marzo 1995, n. 1044, ha dichiarato sottoponibile a sequestro penale il vitalizio parlamentare nei limiti del quinto. Nello stesso senso — sia pure *incidenter tantum* — v. anche le Sezioni unite penali, 26 giugno 2002, n. 34623;

e contabile. La Corte dei conti (sezioni riunite), 19 novembre 1982, n. 322, ha affermato che «la norma contenuta nell'art. 2, comma 1, n. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 — il quale consente il sequestro, il pignoramento degli stipendi, dei salari e delle retribuzioni equivalenti, nonché delle pensioni e degli altri assegni di quiescenza fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto di ritenute, per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ed imprese da cui il debitore dipende, derivanti dal rapporto d'impiego e di lavoro è applicabile anche nei confronti dell'assegno alimentare spettante agli *ex* deputati».

19. In conclusione su questo punto, il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lecce ha trascurato completamente sia l'art. 15 del Regolamento citato sui vitalizi sia l'atto di intervento del 15 ottobre 2021 della Camera dei deputati. Così procedendo, il medesimo Tribunale ha leso le competenze normative fissate dall'art. 64 della Costituzione, il quale assiste sia i Regolamenti generali delle Camere sia i Regolamenti cosiddetti minori, attraverso i quali si esercita la sfera di attribuzioni normative costituzionalmente garantita a entrambi i rami del Parlamento. Anziché applicare l'unica disposizione che regola la fattispecie — vale a dire l'art. 15 del Regolamento della Camera sui vitalizi — esso è giunto a individuare, autonomamente e aliunde, la disciplina del caso e, conseguentemente — nel disporre l'assegnazione dell'intero vitalizio dell'*ex* deputato Ozza ai creditori procedenti — ha menomato le attribuzioni costituzionali della Camera dei deputati.

20. *Ragionevolezza del Regolamento sugli assegni vitalizi dei deputati.*

a. In via meramente subordinata, occorre svolgere anche talune considerazioni sul merito degli argomenti del Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Lecce.

b. Ove egli avesse ritenuto che la fattispecie al suo esame non rientrasse tra quelle oggetto della possibile e legittima disciplina da parte delle fonti parlamentari, non avrebbe certamente potuto e dovuto ignorarle *tout court* ma avrebbe dovuto — eventualmente — elevare egli conflitto di attribuzioni.

c. L'istituto della disapplicazione diretta degli atti ritenuti illegittimi è, infatti, noto a proposito delle facoltà del giudice ordinario rispetto agli atti amministrativi e alle leggi nazionali che contrastino con il diritto dell'Unione Europea direttamente applicabile. Tale modello, viceversa, non è consentito per le fonti parlamentari che si radicano nell'art. 64 della Costituzione.

d. In ipotesi, il Tribunale di Lecce avrebbe potuto e dovuto quindi — esso — lamentare, mediante ricorso per conflitto, la lesione o la menomazione delle proprie attribuzioni giurisdizionali a opera di un Regolamento parlamentare, adducendo eventualmente la sua esorbitanza o irragionevolezza.

e. Nel merito, tuttavia, si sarebbe trattato di un'iniziativa mossa da un assunto di ben scarso pregio. L'art. 15 del Regolamento sui vitalizi dei deputati è infatti — come si è ampiamente illustrato *supra* — perfettamente ragionevole e conforme alle regole della pignorabilità dei crediti retributivi e pensionistici, dettate dal codice di procedura civile — cui infatti esso rinvia — e dalla legislazione speciale. Da questo punto di vista, pertanto, l'autonomia normativa della Camera dei deputati si è espressa in modo perfettamente corrispondente alla disciplina dell'ordinamento generale. Inoltre, la citata sentenza della Corte costituzionale n. 289 del 1994 — nel ravvisare alcuni elementi di natura mista nel vitalizio parlamentare — lo ha definito «una particolare forma di previdenza» (v. *supra* nota 2) e così — con tutta evidenza — non ne ha attenuato il carattere previdenziale ma anzi lo ha rafforzato.

f. Argomentare — come fa l'ordinanza del Tribunale di Lecce del 22 gennaio 2019 (che qui s'impugna unitamente all'altra) — che l'assegno vitalizio non sarebbe ricollegabile ad alcuna prestazione di lavoro di tipo subordinato è quindi totalmente errato, apodittico e irrilevante.

g. L'ordinanza del 22 gennaio 2019 — anzitutto — si rifà a una pronuncia della Sezione lavoro della Corte di cassazione (la n. 8789 del 1996) che non riguarda il vitalizio parlamentare ma quello dei consiglieri regionali del Friuli-Venezia Giulia. Al riguardo, gli assegni conferiti ai consiglieri regionali cessati dal mandato sono un istituto del tutto diverso dagli assegni vitalizi dei parlamentari nazionali cessati, innanzitutto per la fonte da cui promanano. E la differenza tra ordinamento parlamentare, da un lato, e dei consigli regionali, dall'altro, è troppo nota per poter tediare codesta ecc.ma Corte (sia sufficiente il rinvio alle sentenze n. 106 del 2002 e 214 del 2017).

h. Ne deriva che — anche solo sotto questo aspetto — il Tribunale di Lecce ha leso le prerogative parlamentari: con il provvedimento del 22 gennaio 2019, esso si è limitato a «disapplicare» surrettiziamente il Regolamento parlamentare sui vitalizi (peraltro con motivazioni del tutto erronee); e con il provvedimento del 15 dicembre 2021 senza neppure motivare sull'atto d'intervento della Camera.



P. Q. M.

Per tutto quanto esposto e dedotto, la Camera dei deputati ricorre ai sensi dell'art. 134, secondo capoverso, della Costituzione e dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953 e chiede che la Corte costituzionale:

Dichiari ammissibile il presente conflitto;

Dichiari che non spettava al Tribunale di Lecce, Giudice dell'esecuzione, emanare nell'ambito del procedimento 610/2018/GE le ordinanze del 22 gennaio 2019 e del 15 dicembre 2021, per la parte in cui assegnano ai creditori procedenti una somma eccedente quella indicata nell'art. 15 del Regolamento sugli assegni vitalizi dei deputati e nell'art. 545 del codice di procedura civile;

Per l'effetto le annulli, nella medesima parte;

Annulli ogni altro atto presupposto e consequenziale che si riveli necessario.

Roma, 12 maggio 2022

AVV. MARCO CERASE - AVV. GAETANO PELELLA

AVVERTENZA:

L'ammissibilità del presente conflitto è stata decisa con ordinanza n. 250/2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 1ª Serie speciale, n. 51 del 21 dicembre 2022.

22C00251

N. 151

*Ordinanza del 16 novembre 2022 della Corte di assise di Cagliari
nel procedimento penale a carico di R. P.*

Reati e pene - Reato di omicidio - Circostanza attenuante della provocazione - Preclusione del giudizio di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante prevista per aver commesso il fatto contro il coniuge.

– Codice penale, art. 577, terzo comma.

LA CORTE DI ASSISE DI CAGLIARI

La Corte di assise, riunita in Camera di consiglio e composta dai signori:

dott. Giovanni Massidda – Presidente;
dott.ssa Stefania Selis – giudice *a latere*;
sig. Sergio Ferino – giudice popolare;
sig. Giovanni Sanna – giudice popolare;
sig.ra Paola Atzori – giudice popolare;
sig. Andrea Congiu – giudice popolare;
sig. Antonio Musa – giudice popolare;
sig.ra Alessandra Cocco – giudice popolare;

Nel processo nei confronti di:

R. P., nato a ... il ... , attualmente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, presente, — imputato delitto di cui agli articoli 575, 577, comma 1, n. 1, perché, nel corso di un lite familiare, con ripetute coltellate inferte al torace, alle braccia e al collo, cagionava la morte del coniuge S. A. Con la circostanza aggravante del fatto commesso in danno del coniuge. In ... in data ... ;

